

Richiesta di partecipazione ad attività di formazione continua

Procedura

La richiesta di partecipazione all'attività di formazione continua deve essere inoltrata all'ufficio dell'insegnamento competente con almeno un mese di anticipo e accompagnata da:

- preavviso della direzione o dell'ispettorato/capogruppo di circondario (per le scuole comunali);
- programma dettagliato.

Dati personali

Cognome, Nome	CID
Indirizzo completo	
Numero di telefono / cellulare	
Indirizzo e-mail	

Dati scolastici

Ordine scolastico	Sede di servizio
Rapporto d'impiego	Grado di occupazione
Materia/e insegnata/e	

Dati dell'attività di formazione continua

Titolo dell'attività di formazione continua	
Organizzata da	
Luogo e data dell'attività	
Periodo di assenza	dal _____ al _____
L'attività si svolgerà	<input type="checkbox"/> interamente in tempo di scuola <input type="checkbox"/> in parte in tempo di scuola _____ giorni in tempo di scuola e in parte fuori dal tempo di scuola _____ giorni fuori tempo di scuola <input type="checkbox"/> interamente al di fuori del tempo di scuola
(se l'attività non si svolge interamente in tempo di scuola indicare il numero di giorni complessivi richiesti per la partecipazione)	
Richiedo che l'attività venga inclusa nel quantitativo minimo di 8 giornate previste dal Regolamento sulla formazione continua dei docenti (art. 5, cpv. 1)	
<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	
Scopo della partecipazione / osservazioni	

segue →

Richiesta di partecipazione ad attività di formazione continua**Preventivo di spesa**

Numero di pasti	_____ (x Fr. 18.-- o Fr. 25.--, fuori Cantone)	Fr. _____
Numero di pernottamenti	_____ (x max. Fr. 150.--, fuori Cantone)	Fr. _____
Tassa di iscrizione		Fr. _____
	<i>Totale parziale</i>	Fr. _____
Trasferta (Per le attività incluse nel quantitativo minimo: spese di viaggio con i mezzi pubblici pari al costo dei biglietti di 2a classe per le attività nel Cantone e di 1a classe per le attività fuori Cantone e all'estero; per le attività non incluse nel quantitativo minimo non sono riconosciute le spese di viaggio all'interno del Cantone: solo trasferte fuori Cantone fino a un massimo di Fr. 400.--)		Fr. _____
	<i>Totale lordo</i>	Fr. _____
		Fr. _____
	Totale	Fr. _____

Firma del docente

_____	_____	_____
Data	Luogo	Firma

Preavviso del direttore dell'istituto (per le scuole cantonali) o dell'ispettore/capogruppo di circondario (per le scuole comunali)

<input type="checkbox"/> favorevole	<input type="checkbox"/> negativo	
Nel caso di assenza in tempo di scuola specificare p.f. le modalità di supplenza		
<input type="checkbox"/> supplenza interna; numero di ore da supplire	_____	
<input type="checkbox"/> supplenza esterna; numero di ore da supplire	_____	
<input type="checkbox"/> altro; specificare	_____	
_____	_____	_____
Data	Cognome, Nome	Firma/Timbro

Preavviso dell'Ufficio dello sport (per le richieste di educazione fisica)

<input type="checkbox"/> favorevole	<input type="checkbox"/> negativo	
Interesse professionale dell'attività	<input type="checkbox"/> alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso	
_____	_____	_____
Data	Cognome, Nome	Firma/Timbro

segue →

Richiesta di partecipazione ad attività di formazione continua**Decisione del competente ufficio dipartimentale dell'insegnamento** favorevole negativaAttività inclusa nel quantitativo minimo sì no numero di giornate conteggiate _____Interesse professionale dell'attività
(se non inclusa nel quantitativo minimo) alto medio basso_____
Data_____
Cognome, Nome_____
Firma/Timbro**Proposta di sussidio (preventivo di massima)**

lasciare in bianco p.f.

Pasti, pernottamenti e tassa d'iscrizione

- in tempo di scuola _____ % di Fr. _____ Fr. _____

- fuori tempo di scuola _____ % di Fr. _____ Fr. _____

Spese di trasferta

Fr. _____

Totale Fr. __________
Data_____
Cognome, Nome_____
Firma/Timbro

Richiesta di partecipazione ad attività di formazione continua

Regolamento sulla formazione continua dei docenti
(del 9 giugno 2015)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
vista la legge sulla formazione continua dei docenti del 19 giugno 1990,
decreta:

Capitolo terzo
Monitoraggio della formazione continua

Principi

Art. 5¹Ogni docente è tenuto a seguire delle attività di formazione continua riconosciute per almeno 8 giornate complessive nell'arco di un quadriennio. Esse comprendono sia le attività obbligatorie, sia quelle facoltative.

²Nel caso in cui il docente abbia già svolto 8 o più giornate di formazione continua obbligatoria, gli uffici dipartimentali competenti possono autorizzarlo a seguire fino a 2 ulteriori giornate facoltative alle stesse condizioni di cui all'art. 8 cpv. 1.

³Ogni docente è tenuto a documentare le attività di formazione continua riconosciute. Se lo desidera può documentare anche le attività personali.

Modalità di documentazione e colloquio

Art. 6¹Al termine di un'attività di formazione continua ogni docente aggiorna la propria scheda elettronica tramite Internet.

²Ogni quattro anni il docente redige un rapporto scritto sulle attività di formazione continua riconosciute che ha seguito, come pure sulle sue aspettative future. Il rapporto viene inviato al direttore dell'istituto in cui ha la sede di servizio e, ove presente, anche all'esperto di materia o all'ispettorato; esso fa parte del suo dossier personale.

³Il rapporto può essere oggetto di un colloquio, richiesto sia dal docente sia dai destinatari del rapporto.

Capitolo quarto
Riconoscimento, finanziamento della frequenza, rimborsi e supplenze

Sezione 1
Attività di formazione continua riconosciute

Definizioni

Art. 7¹Le attività di formazione continua inserite nella pianificazione e quelle organizzate dagli istituti di formazione dei docenti riconosciuti e finanziate tramite convenzioni sono considerate attività riconosciute.

²Le altre, segnatamente quelle promosse da enti esterni, da gruppi di istituti scolastici o di docenti, da singoli istituti scolastici o docenti, rispettivamente dagli istituti di formazione dei docenti riconosciuti al di fuori di quanto previsto all'art. 2 cpv. 2, vengono riconosciute dagli uffici dipartimentali sulla base della loro qualità e pertinenza. Per il riconoscimento il Dipartimento istituisce una procedura.

³Le attività di formazione continua riconosciute possono essere obbligatorie o facoltative; queste ultime sono scelte liberamente dai docenti.

⁴Le attività di formazione continua non riconosciute sono considerate personali e di principio esulano da questo regolamento.

Sezione 2
Docenti cantonali

Attività riconosciute obbligatorie e facoltative

Art. 8¹Per le attività di formazione continua obbligatorie, come pure per quelle facoltative considerate nel quadro del quantitativo minimo, le spese di partecipazione sono interamente a carico del Cantone. Ai partecipanti sono rimborsate:

- a) le spese di viaggio con i mezzi pubblici pari al costo dei biglietti di 2a classe per le attività nel Cantone e di 1a classe per le attività fuori Cantone e all'estero;
- b) le spese di pasto e pernottamento, qualora non fossero incluse nell'organizzazione dell'attività, secondo quanto disposto dal regolamento concernente le indennità ai dipendenti dello Stato del 27 settembre 2011.

²Per le altre attività facoltative, le spese di partecipazione sono a carico del Cantone se esse sono organizzate dal Dipartimento, dagli uffici dipartimentali o dagli istituti di formazione dei docenti riconosciuti. In casi particolari il Dipartimento può richiedere una partecipazione alle spese.

Richiesta di partecipazione ad attività di formazione continua

³Per le attività di cui al cpv. 2 organizzate da enti esterni, esse possono essere sostenute con i contributi sulla tassa d'iscrizione e sulle spese per pasti e per pernottamenti fuori Cantone di cui al cpv. 1 lett. b) in base alle seguenti percentuali:

interesse professionale del corso a giudizio del Dipartimento	fuori dal tempo di scuola	durante il tempo di scuola
Basso	20%	non autorizzato
Medio	40%	20%
Alto	70%	50%

⁴Per le attività di cui al cpv. 3 le spese di viaggio all'interno del Cantone non sono riconosciute, mentre per le attività fuori Cantone vale il principio di cui al cpv. 1 lett. a) fino ad un massimo di fr. 400.-.

⁵Il numero massimo di giornate di attività riconosciute che possono beneficiare di un contributo nel corso di un quadriennio, salvo autorizzazioni eccezionali, è così stabilito:

a) 40 giorni fuori dal tempo di scuola (orario di insegnamento e degli oneri di istituto che il docente è obbligato ad ottemperare);

b) 20 giorni durante il tempo di scuola.

⁶La concessione di un contributo ai sensi dei capoversi precedenti è decisa nel quadro dell'autorizzazione alla frequenza di cui all'art. 11.

Sezione 3 Docenti comunali

Principio

Art. 9 ¹Ai docenti delle scuole comunali si applicano per analogia le disposizioni valide per i docenti cantonali.

²L'autorizzazione alla frequenza delle attività di cui all'art. 8 implica il riconoscimento per i docenti delle indennità e dei contributi stabiliti dal presente regolamento.

³Le spese per i contributi sono a carico dei Comuni e dei Consorzi, riservate quelle a carico del Cantone di cui all'art. 8 cpv. 1 e 2.

⁴Il Cantone partecipa alle spese sopportate dai Comuni e dai Consorzi nella misura stabilita dalla legge.

Sezione 5 Procedura

Richiesta di autorizzazione alla frequenza

Art. 11 ¹L'autorizzazione alla frequenza delle attività facoltative di cui all'art. 8 deve essere chiesta dai docenti delle scuole cantonali e comunali per il tramite dell'apposito formulario.

²La richiesta, corredata del preventivo di spesa, deve essere presentata almeno un mese prima dell'inizio dell'attività, salvo eccezioni motivate.

Preavviso e decisione

Art. 12 ¹La richiesta di autorizzazione alla frequenza è preavvisata dal direttore dell'istituto scolastico. La priorità è data alle attività fuori dal tempo di scuola.

²La decisione sull'autorizzazione spetta per i docenti cantonali agli uffici dipartimentali e per i docenti comunali al Municipio.

Modalità del rimborso spese

Art. 13 ¹Il rimborso delle spese è subordinato alla consegna da parte del docente di un rapporto di sintesi del contenuto del corso accompagnato da un consuntivo delle spese.

²Il versamento del contributo è preavvisato dal competente ufficio dipartimentale.

Supplenze cantonali e comunali

Art. 14 Le assenze occasionate dalla partecipazione ad attività riconosciute fino al raggiungimento del minimo di cui all'art. 5 cpv. 1 sono coperte da supplenze esterne, così come quelle occasionate dalla partecipazione ad attività obbligatorie.